



Repubblica Italiana
La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 18 giugno 2014, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio GRAFFEO	Presidente
Anna Luisa CARRA	Consigliere
Daniele CAPRINO	Consigliere
Giuseppe di PIETRO	Referendario - relatore
Francesco Antonino CANCELLA	Referendario

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*);

visto l'art.2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 2000 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*);

visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. n. 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il DPCM n.66306 del 21 dicembre 2012, avente ad oggetto il "*Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*";

vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n.1, recante "*Misure urgenti in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica*";



visto il Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, nel testo modificato in data 6 febbraio 2014;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013;

esaminato il rendiconto, pervenuto il 9 maggio 2014, del gruppo parlamentare "PDL verso il PPE", sciolto il 9 aprile, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 17 aprile 2014, ai sensi e per gli effetti dei commi 9°, 10° ed 11° dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012, convertito nella legge n. 213 del 2012, nonché del comma 7° dell'art. 25 quater del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana;

vista la deliberazione n. 72/2014/FRG del 30 maggio 2014, con la quale è stato fissato il termine di dieci giorni per l'eventuale regolarizzazione della documentazione trasmessa, ai sensi del comma 11° dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012;

vista la richiesta di deferimento dell'Ufficio I (prot. cc. n. 39622307 del 12 giugno 2014), per l'esame collegiale del rendiconto in adunanza pubblica;

vista l'ordinanza n. 87/2014/Contr. del 13 giugno 2014, con la quale è stata convocata l'adunanza del 18 giugno 2014, per la pronuncia definitiva sul rendiconto ai sensi dell'art. 1, comma 10°, del decreto-legge n. 174 del 2012;

udito il relatore, il referendario Giuseppe di Pietro;

sentito l'on. Antonino D'Asero, nella qualità di Presidente del gruppo parlamentare "PDL verso il PPE" della XVI legislatura;

ritenuto che, a seguito dell'esame della documentazione complessivamente trasmessa, possano essere dichiarate regolari le spese effettuate dal Gruppo nell'esercizio 2014 (periodo 1 gennaio - 17 aprile), con esclusione della somma di € 67.273,25;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma del comma 10° dell'art. 1 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, darsi corso alla comunicazione al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana della relazione, che si unisce alla presente perché ne faccia parte integrante;

P.Q.M.

approva l'unita relazione, con la quale la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana – riferisce all'Assemblea Regionale Siciliana il risultato del controllo eseguito sul rendiconto del gruppo parlamentare "PDL verso il PPE", sciolto il 9 aprile, per l'esercizio 2014 (1 gennaio - 17 aprile 2014).


Dispone che il rendiconto, munito del visto della Corte, venga trasmesso, in allegato alla presente deliberazione ed all'annessa relazione, al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne curerà la pubblicazione ai sensi del comma 10° dell'art. 1 del decreto-legge n.



174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, nonché del comma 6° dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana.

IL RELATORE

(Giuseppe di Pietro)



IL PRESIDENTE


(Maurizio Graffeo)



Depositato in Segreteria il 4 Luglio 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)



SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SUL RENDICONTO DEL GRUPPO PARLAMENTARE DELL'A.R.S. "PDL VERSO IL PPE" – XVI LEGISLATURA, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (PERIODO 1 GENNAIO – 17 APRILE).

Sommario: § 1. *Il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento. Le indicazioni della Corte Costituzionale.* § 2. *Modalità di esercizio del controllo; criteri e regole tecniche.* § 3. *La natura giuridica dei gruppi parlamentari. Considerazioni di carattere generale.* § 4. *La natura giuridica dei gruppi parlamentari. Conseguenze sul piano applicativo.* § 5. *Il rendiconto del gruppo parlamentare "PDL verso il PPE" – XVI legislatura, per l'esercizio finanziario 2014 (periodo 1 gennaio – 17 aprile). Esiti del controllo.* § 6. *Conclusioni.*

Il 9 maggio 2014, è pervenuto a questa Sezione di controllo il rendiconto del gruppo parlamentare "PDL verso il PPE", sciolto il 9 aprile, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 17 aprile 2014, ai sensi e per gli effetti dei commi 9°, 10° ed 11° dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012, convertito nella legge n. 213 del 2012, nonché del comma 7° dell'art. 25 quater del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Il 30 maggio 2014, con deliberazione n. 72/2014/FRG, la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha fissato il termine di dieci giorni per l'eventuale regolarizzazione della documentazione trasmessa, ai sensi del comma 11° dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012.

Acquisite le integrazioni documentali, all'adunanza del 18 giugno 2014, si è proceduto alla discussione.

§ 1. *Il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento. Le indicazioni della Corte Costituzionale.*

L'art 1, comma 9°, del D.L. n. 174 del 2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, ha prescritto l'approvazione per ciascun gruppo consiliare di un rendiconto annuale della gestione dei contributi trasferiti dal Consiglio regionale, facenti carico sul bilancio di quest'ultimo, strutturato secondo le linee guida dettate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da recepirsi in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le linee guida sono state approvate dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con il DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Nel successivo comma 10°, è stato previsto il controllo sui rendiconti della gestione finanziaria annuale dei gruppi da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, secondo un procedimento scandito in varie fasi ed entro precisi limiti temporali. Il rendiconto, infatti, una volta approvato, viene trasmesso dal gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo inoltra al Presidente della Regione per l'invio alla competente Sezione regionale di controllo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Regione siciliana ha proceduto all'adeguamento della propria normativa con gli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2014, recante *"Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento delle spese relative ai costi della politica"*, nonché con le modifiche apportate al regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana dagli artt. 25 *bis*, 25 *ter* e 25 *quater*: ciascun Gruppo, che in Sicilia assume la qualificazione di "parlamentare", entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, invia il rendiconto di esercizio al Presidente dell'Assemblea, che lo trasmette entro i successivi cinque giorni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi del comma 10° dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, come convertito *ex lege* n. 213 del 2012.

Onde garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea e, unitamente alla delibera della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti attestante la regolarità del rendiconto, nel sito *internet* dell'Assemblea.

La Sezione del controllo è tenuta a pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto entro trenta giorni dal ricevimento con apposita delibera, da trasmettersi al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne cura la pubblicazione.

A norma dell'art. 1, comma 11°, del decreto - legge in esame, qualora a seguito dell'esame compiuto la Sezione del controllo riscontri che il rendiconto o la documentazione esibita non siano conformi alle prescrizioni normative, è tenuta a darne comunicazione con propria delibera da trasmettere al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, affinché i gruppi interessati possano procedere alla regolarizzazione entro il termine fissato dalla Sezione stessa, non superiore a trenta giorni. Durante questo periodo, il termine per la pronuncia definitiva della Corte rimane sospeso.

Con la deliberazione n. 12/2013, citata nelle premesse, la Sezione delle Autonomie della Corte ha fornito orientamenti interpretativi di carattere generale.

Alla luce dei principi espressi nella deliberazione, il controllo deve riguardare non solo la regolarità contabile del conto, intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza e l'adeguatezza nella rappresentazione dei fatti di gestione, ma anche *l'inerenza della spesa all'attività del gruppo parlamentare*, in quanto l'impiego delle



risorse pubbliche presuppone sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai gruppi.

Ad avviso della Corte Costituzionale, il sindacato della Corte dei conti assume come parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, è esterno, di natura documentale e si estende alla verifica dello "effettivo impiego" delle somme (Corte Cost., sent. n. 39 del 2014).

Il Giudice delle leggi, nel dichiarare l'illegittimità delle norme che prevedevano la trasmissione dei rendiconti per il tramite del Presidente della Giunta invece che del Presidente del Consiglio regionale, ha sostanzialmente proceduto ad inquadrare la disciplina dei controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari nell'ambito di quel rapporto di ausiliarietà che "costantemente" connota le attribuzioni della Corte dei conti "nei confronti delle assemblee elettive, anche in specifico riferimento alle autonomie speciali", "specie nell'esercizio delle funzioni di controllo referto" (sent. n. 39 del 2014, in motivazione, § 6.3.9.5).

L'esame della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari si iscrive nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica allargata e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (§ 6.3.9); in relazione all'incidenza che assume indirettamente sulle risultanze del bilancio regionale, rappresenta un'attività ausiliaria di natura collaborativa nei confronti delle assemblee elettive e delle sottostanti collettività regionali. Il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari "costituisce" infatti "parte necessaria del rendiconto regionale", nella misura in cui le somme acquisite e quelle restituite "devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale" (§ 6.3.9.2).

In quest'ottica, è agevole comprendere come il controllo sia finalizzato ad "assicurare la *corretta rilevazione* dei fatti di gestione e la *regolare tenuta* della contabilità" e, per altro verso, come consista in una "analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi" (§ 6.3.9.2).

Proprio perché si tratta di un controllo di natura collaborativa, che si sostanzia in un referto nei confronti delle assemblee elettive, il fondamentale parametro di riferimento è rappresentato dalla "conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza" (*ibidem*, § 6.3.9.2) e ai criteri esplicitati nelle relative "Linee - guida", recepite con il DPCM del 21 dicembre 2012.

Il DPCM in esame non ha "contenuto normativo", giacché si limita "ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari", necessarie a "consentire la corretta raffrontabilità dei conti". A sua volta, la "codificazione di parametri standardizzati" è "funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente, così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica" (§ 6.3.9.3).

Il carattere esterno, documentale e collaborativo del controllo trova conferma nella caducazione delle norme che ricollegavano alla pronuncia di irregolarità della Corte dei conti la decadenza dei gruppi dal diritto all'erogazione delle risorse per il successivo esercizio annuale, attribuendovi un'innegabile caratura sanzionatoria. Poiché non era nemmeno previsto che gli organi controllati potessero adottare misure correttive, una sanzione così rigorosa non consentiva di "preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso", che la giurisprudenza costituzionale aveva sempre "posto a fondamento della conformità a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti" (§ 6.3.9.7).

Con la natura collaborativa del controllo, non contrasta invece l'obbligo di restituzione delle somme spese in maniera non regolare, che costituisce un "principio generale delle norme di contabilità pubblica", "discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione" ed è "strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico, in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari". La previsione, per il vero, conferma ulteriormente il "nesso di ausiliarità" della Corte dei conti nei confronti delle assemblee elettive, in quanto l'obbligo di restituzione "è circoscritto" alle "somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale" (§ 6.3.9.6).

La sanzione della decadenza, oltre a ledere il principio della separazione tra funzione della Corte dei conti e attività amministrativa degli enti soggetti al controllo, avrebbe anche rischiato di compromettere irragionevolmente l'esercizio delle funzioni pubbliche assegnate ai gruppi consiliari; indirettamente, avrebbe alterato il funzionamento "fisiologico" delle assemblee elettive, "anche in ragione di marginali irregolarità contabili" e "pur in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi".

§ 2. Modalità di esercizio del controllo; criteri e regole tecniche.

Venendo all'esame delle modalità di esercizio del controllo della Corte dei conti, le linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come accennato in precedenza, sono state recepite con il DPCM del 21 dicembre 2012.

Il testo non ha "contenuto normativo", giacché si limita "ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari", necessarie a "consentire la corretta raffrontabilità dei conti" (Corte Cost., sent. n. 39 del 2014).

I criteri generali sono quelli della veridicità e della correttezza, ai quali deve corrispondere "ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari" (art. 1, comma 1°).

"La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute" (comma 2°), mentre "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo; b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi; c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti; d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio" (comma 3°).

La Regione siciliana ha adeguato la propria normativa alle suddette disposizioni con gli artt. 6 e 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, recante *"Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento delle spese relative ai costi della politica"*, nonché con le modifiche apportate al regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana dagli artt. 25 *bis*, 25 *ter* e 25 *quater*: ciascun Gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, invia il rendiconto di esercizio al Presidente dell'Assemblea, che lo trasmette entro successivi cinque giorni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rendiconto, ai sensi dell'art. 25 *quater*, è "strutturato secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174", "volto ad assicurare (...) la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché a definire la documentazione necessaria a corredo".

I commi successivi dell'art. 25 *quater* riprendono il contenuto del DPCM del 21 dicembre 2012, prevedendo che il rendiconto debba evidenziare "le risorse trasferite dall'Assemblea, con l'indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati" (comma 2°); che le spese debbano essere autorizzate dal Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento debba provvedere il Vicepresidente, che l'autorizzazione alla spesa debba essere conservata unitamente alla documentazione contabile (comma 3°); che la veridicità e la correttezza delle spese sostenute, "in conformità alla vigente normativa", siano "attestate dal presidente del Gruppo, che ne sottoscrive il rendiconto" (comma 4°).

§ 3. La natura giuridica dei gruppi parlamentari. Considerazioni di carattere generale.

I gruppi consiliari, che in Sicilia assumono la qualificazione di "parlamentari" in virtù delle previsioni specifiche dello Statuto, hanno una duplice natura giuridica, giacché costituiscono "organi del consiglio" (in Sicilia, Assemblea Regionale Siciliana) e "proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale", ovvero "uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio" (Corte cost., sent. n. 39 del 2014, § 6.3.9.7).

Com'è noto, l'organizzazione dei Consigli regionali è stata mutuata da quella delle Camere, sicché il dibattito sulla natura giuridica dei gruppi parlamentari può essere esteso *sic et simpliciter* ai gruppi consiliari delle Regioni.

Nella maggior parte dei casi, la presenza dei gruppi è data quasi per presupposta dagli Statuti, che per la disciplina di dettaglio rinviano ai regolamenti consiliari. La differenza più significativa tra i gruppi consiliari e le analoghe formazioni esistenti a livello nazionale consiste nella possibilità, prevista in alcune regioni, di dar vita a monogruppi, ovvero a gruppi formati da un solo consigliere.

In dottrina, i gruppi parlamentari sono stati qualificati talora come organi dei partiti politici, talaltra come organi delle Camere, o come organi insieme dello Stato e del partito politico. Secondo la tesi più diffusa, hanno natura di associazioni non riconosciute a rilevanza pubblicistica, che svolgono attività nell'interesse delle assemblee elettive e dei partiti, ma in assoluta indipendenza.

In giurisprudenza, è prevalsa una nozione ambivalente dei gruppi, che li considera ora organi delle assemblee politiche, ora associazioni di fatto, a seconda del profilo sotto cui vengono considerati.

La Corte Costituzionale, pronunciandosi proprio sui gruppi consiliari delle regioni, ne ha valorizzato il profilo pubblicistico, definendoli come "organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari all'elezione dei consiglieri". Ha chiarito che essi "contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attività dell'assemblea", "curando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica" (Corte Cost., sent. n. 187 del 1990; in termini analoghi, Corte Cost., sent. n. 1130 del 1988). Con la recente sentenza n. 39 del 2014, la Corte li ha definiti come "organi del consiglio" e come "proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale", ribadendone ulteriormente la natura ambivalente.

La Corte di Cassazione, esaminando la questione *sub specie* dei rapporti giuridici instaurati con i terzi, ha effettuato un'analisi ancora più puntuale, distinguendo "due piani di attività: uno squisitamente parlamentare, in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento", l'altro "più

strettamente politico, che concerne il rapporto, molto stretto ed in ultima analisi di subordinazione, del singolo gruppo con il partito di riferimento; né avverso tale secondo profilo potrebbe utilmente invocarsi l'esistenza del c.d. Gruppo misto, atteso che quest'ultimo viene prevalentemente qualificato come un mero espediente tecnico usato per consentire ai deputati non legati a gruppi o che non raggiungano il numero minimo prescritto, di partecipare ai lavori delle Camere a parità con gli altri membri". In riferimento "a tale secondo piano di attività, i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, ai quali va riconosciuta la qualità di soggetti privati" e, precisamente, di associazioni non riconosciute (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 3335 del 19 febbraio 2004).

I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari delle regioni hanno dunque la natura di associazioni non riconosciute e rappresentano un essenziale momento di raccordo istituzionale, tra le formazioni politiche di cui sono espressione e le assemblee elettive.

E' opinione condivisa che i gruppi abbiano durata strutturalmente limitata nel tempo. Sono, come afferma la Corte Costituzionale, "proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale"; ma lo sono in *quella* determinata assemblea regionale e, pertanto, non hanno carattere stabile. Proprio perché sono "organi del consiglio", cessano inevitabilmente di esistere allo scioglimento del consiglio stesso e dunque, al più tardi, al termine della legislatura.

Può esservi continuità politica tra i gruppi di più legislature, ma sul piano giuridico si tratta di libere associazioni non riconosciute che, qualora non si sciolgano prima per libera scelta, operano fino al termine della legislatura o fino all'eventuale scioglimento anticipato dell'assemblea. Diversamente argomentando, i gruppi non sarebbero più organi delle assemblee elettive, ma diverrebbero organi stabili dei partiti politici, ad appartenenza necessaria, con innegabile pregiudizio per la libertà associativa dei parlamentari o dei consiglieri.

Al sistema non fa eccezione il gruppo misto, che costituisce, come accennato, "un mero espediente tecnico usato per consentire ai deputati non legati a gruppi o che non raggiungano il numero minimo prescritto, di partecipare ai lavori" delle assemblee elettive "a parità con gli altri membri" (Cass., Sezioni Unite, sent. n. 3335 del 19 febbraio 2004). Com'è noto, non si tratta di uno schema rigido, sia perché non tutti gli statuti regionali ne prevedono necessariamente la costituzione, sia in quanto è astrattamente ipotizzabile che i risultati delle elezioni rivelino un'inusuale compattezza politica che non consenta spazi per la formazione di compagini residuali.

Nel sistema, un gruppo misto non solo non è indefettibile, ma non ha neppure continuità giuridica con quelli delle legislature precedenti. Per il vero, i gruppi misti non hanno nemmeno continuità politica tra di loro, sicché la ravvisabilità di una vera e propria continuità giuridica appare ancor più peregrina.

È dunque incontestabile che tutti i gruppi parlamentari, senza eccezione alcuna, abbiano una durata ontologicamente limitata nel tempo e coincidente, nella sua massima estensione,

con la durata della legislatura nella quale si vanno a costituire (nello stesso senso, v. delib. n. 71/2014/FRG della Sezione di controllo per la Regione siciliana).

Ne consegue che le somme ricevute a carico del bilancio regionale, qualora non vengano spese, devono essere restituite all'Assemblea. La tesi trova ora conferma testuale nell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'ARS, secondo il quale, a fine legislatura o in caso di scioglimento di un Gruppo per qualsiasi causa, "eventuali avanzi di gestione certificati con la presentazione del rendiconto" devono essere "restituiti all'Assemblea" (comma 7°).

Gli avanzi di gestione non possono essere invece gestiti dai gruppi di analoga denominazione e di medesima estrazione partitica, che si vanno a costituire sotto le legislature successive, sia perché le somme verrebbero gestite da soggetti terzi, del tutto distinti sul piano giuridico, sia perché si tratterebbe indirettamente di una forma di finanziamento ai partiti politici di riferimento o ai loro rappresentanti e organi, vietata dall'art. 1 del DPCM del 21 dicembre 2012.

§ 4. La natura giuridica dei gruppi parlamentari. Conseguenze sul piano applicativo.

La durata dei gruppi parlamentari, strutturalmente limitata nel tempo, comporta una serie di conseguenze di carattere applicativo.

In primo luogo, le obbligazioni contratte da un gruppo non possono gravare sulle compagini che si vanno a formare nelle legislature successive, benché abbiano la medesima estrazione politica e costituiscano, di fatto, proiezione dello stesso partito nel consiglio regionale.

Delle obbligazioni, risponde unicamente il gruppo parlamentare che le ha contratte, con i fondi a disposizione per la legislatura nella quale viene ad esistenza. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 38 del codice civile, rispondono anche coloro che hanno agito in nome e per conto del gruppo, anche dopo il suo scioglimento; la responsabilità personale e solidale non dev'essere individuata necessariamente nel presidente, ma in colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, giacché *"non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente"* (Cass. n. 26290/2007).

In secondo luogo, il "datore di lavoro" del personale chiamato a prestare attività lavorativa presso i gruppi parlamentari è il gruppo stesso (non il consiglio regionale), che agisce, nella persona del presidente, sulla scorta delle disposizioni civilistiche che disciplinano la rappresentanza delle associazioni non riconosciute.

Da ciò consegue che, all'inizio di ogni legislatura, ogni gruppo parlamentare si atteggia come "nuovo" e "diverso" datore di lavoro, con il precipuo onere - laddove volesse avvalersi dell'attività di dipendenti privati - di stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro secondo le disposizioni di legge vigenti, con gli annessi adempimenti previdenziali e fiscali.

I contratti di lavoro sono ontologicamente "temporanei" e cessano, normalmente, con la durata della legislatura, che fa venir meno l'esistenza del gruppo, salvo cessazione per altra causa di scioglimento del gruppo parlamentare; l'eventuale dizione "a tempo indeterminato" non ne muta la natura temporanea, ma rileva sotto il profilo delle modalità di recesso.

Proprio perché i gruppi sono associazioni private che si inscrivono all'interno dei rapporti politici tra il partito di riferimento e l'Assemblea elettiva, i contratti di lavoro assumono, inevitabilmente, natura fiduciaria; né risulta dagli atti - nelle fattispecie all'esame della Sezione - che siano mai state effettuate procedure selettive di alcun tipo per l'individuazione del personale.

La fiduciarità del rapporto di lavoro ne implica, inevitabilmente, la temporaneità, in quanto allo scioglimento del gruppo non può che conseguire il venir meno del datore di lavoro e dei rapporti lavorativi allo stesso fiduciarmente ricondotti. Ciò perché la fiduciarità si configura come scelta discrezionale legata alle persone fisiche componenti *pro- tempore* del gruppo parlamentare, non già all'identità politica nella quale esso si iscrive.

La temporaneità risulta comprovata dalla liquidazione del T.F.R. alla fine della legislatura da parte dei gruppi parlamentari, in conformità alle disposizioni della presidenza dell'A.R.S. che si sono andate susseguendo negli anni, secondo le quali ciascun gruppo avrebbe dovuto prevedere *"in ogni atto impegnativo, anche di natura contrattuale, afferente i rapporti di lavoro (...) la clausola di vincolatività esclusivamente nei limiti temporali della legislatura e, comunque, dell'esistenza in vita del gruppo medesimo"*, nonché *"provvedere ad accantonare il TFR maturato dal personale in servizio alla fine di ogni anno e ad erogarlo alla fine della legislatura o in caso di cessazione del gruppo stesso (...). In caso di mancata osservanza di tale obbligo, il 50 per cento del contributo unificato spettante è sospeso fino a quando sarà regolarizzata la posizione"* (DPA n. 567 del 10 aprile 2010).

Altra conseguenza di rilievo attiene all'autonomia negoziale relativa all'assetto contrattuale da conferire ai rapporti di lavoro instaurati all'atto di costituzione del gruppo parlamentare, rispetto a condizioni contrattuali praticate nell'ambito di legislature precedenti nei confronti dei medesimi dipendenti, laddove nuovamente chiamati a prestare la propria attività lavorativa. Sul punto, si richiamano integralmente le considerazioni svolte dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 71/2014/FRG, in ordine alle criticità rilevate in materia di livelli retributivi dei dipendenti e, soprattutto, in merito alla problematicità dei meccanismi di calcolo dell'anzianità di servizio (§ 6 ter).

Come già evidenziato nella richiesta di deferimento, la necessità di procedere alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, al momento della costituzione dei gruppi parlamentari, comporta l'impossibilità di ritenere regolari sia i rapporti di lavoro basati sui contratti stipulati


nelle legislature precedenti, sia quelli instaurati "di fatto", con riferimento all'inserimento nell'elenco dei lavoratori cc.dd. "stabilizzati" per i quali è erogato il contributo da parte dell'ARS, ad opera del DPA n. 46/2013.

Con la precedente deliberazione n. 71/2014/FRG, questa Sezione ha già chiarito come il concetto di dipendenti "stabilizzati" sia del tutto improprio, in quanto si tratta di rapporti di lavoro necessariamente di carattere temporaneo, perché intercorrenti con una controparte datoriale che, ontologicamente, ha durata limitata nel tempo (§ 6 bis).

E' stato chiarito, altresì, come la regolarità della spesa presupponga l'esistenza di un documento contrattuale stipulato al momento della costituzione del gruppo parlamentare. Sotto questo profilo, non appare ultroneo ribadire che, sotto il profilo contabilistico, non hanno alcun rilievo né un contratto verbale, né l'esecuzione di fatto delle prestazioni lavorative ex art. 2126 del codice civile.

L'esistenza di un contratto in forma non scritta o di un rapporto contrattuale di fatto può essere oggetto di esame nel corso dell'eventuale contenzioso lavoristico, innanzi al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ma non ha alcuna rilevanza in questa sede, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 39 del 2014, l'esame dei rendiconti dei gruppi consiliari delle regioni ha natura meramente documentale, sicché non è possibile prendere in esame circostanze di fatto acquisibili unicamente attraverso prove costituende, come le fattispecie contrattuali venute ad esistenza *verbis* o mediante comportamento concludente, o come l'esercizio di fatto di prestazioni lavorative.



In secondo luogo, proprio in materia di spese di personale, il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 non lascia alcun margine di discrezionalità valutativa alle Sezioni di controllo della Corte dei conti, giacché prevede esplicitamente la documentazione necessaria a dimostrare la regolarità degli esborsi, individuandola all'art. 3 nei contratti di lavoro.

Ne consegue che, qualora un gruppo non produca validi contratti di lavoro, ritualmente sottoscritti per accettazione, l'intera spesa per il personale non può che essere considerata come irregolare.

Tuttavia, poiché in linea generale i contratti di lavoro non presuppongono la forma scritta *ad substantiam actus*, è ragionevole ipotizzare che possano essere regolarizzati in un momento successivo, ai fini della pronuncia di regolarità della spesa.

§ 5. Il rendiconto del gruppo parlamentare "PDL verso il PPE" – XVI legislatura, per l'esercizio finanziario 2014 (periodo 1 gennaio – 17 aprile). Esiti del controllo.

All'adunanza del 18 giugno 2014, il Gruppo parlamentare è stato rappresentato dal suo Presidente, che ha depositato una memoria scritta ed ha relazionato, oralmente, in ordine ai rilievi della richiesta di deferimento.

A seguito dei chiarimenti forniti nel corso della discussione, si ritengono superate alcune contestazioni, mentre permane un unico profilo problematico di rilievo.

Nello specifico, in ordine al punto 3, è stata prodotta l'attestazione completa del Presidente, avente ad oggetto la correttezza e la veridicità del rendiconto e delle singole spese, ai sensi dei commi 2° e 3° dell'art. 1 del DPCM del 21 dicembre 2012.

In merito alla "spesa per il personale" (voce 1 del rendiconto, punto 5 delle contestazioni), si ritiene superato il primo profilo, concernente le spese per il personale in senso stretto, in quanto sono stati prodotti i contratti stipulati con tutti i dipendenti, sottoscritti in via di regolarizzazione in data 16.06.2014.

L'art. 3 del DPCM del 21 dicembre 2012 impone, infatti, che la regolarità degli esborsi trovi giustificazione nei contratti di lavoro, ma non impedisce che vengano sottoscritti in un momento successivo all'effettivo inizio del rapporto, in via di regolarizzazione.

Come appare evidente, il rapporto non potrebbe essere regolarizzato qualora presupponesse, sul piano civilistico, la forma scritta *ad substantiam*, ovvero qualora se ne potessero desumere *aliunde* l'inesistenza o la nullità; in casi del genere, non sarebbe logicamente ipotizzabile alcuna "regolarizzazione", proprio perché il contratto o non sarebbe mai venuto in essere, o sarebbe comunque affetto da nullità e dunque non convalidabile (art. 1423 cod. civ.) e, *a fortiori*, non regolarizzabile. Poiché, tuttavia, il regime giuridico è ben diverso, la regolarizzazione nel nostro caso si concreta nella mera traduzione sul piano documentale di un contratto già di per sé valido ed efficace; sul piano civilistico, la formazione del documento non ha alcuna rilevanza, se non per le connesse minori difficoltà probatorie, mentre sotto il profilo contabilistico appare essenziale ai fini della pronuncia di regolarità della spesa, proprio perché il controllo è di natura "documentale" (Corte cost., sent. n. 39/2014).

Nel caso in esame, le nuove produzioni documentali sono sufficienti, in quanto i dipendenti hanno confermato la data di decorrenza dei rapporti di lavoro indicata nei contratti originariamente non sottoscritti e, quindi, il momento dell'effettivo perfezionamento delle fattispecie contrattuali.

Resta invece irregolare la spesa sostenuta a titolo di "altro TFR", pari ad € 67.273,25.

Nel corso dell'adunanza, il Presidente del Gruppo ha confermato che l'esborso concerne le somme pretese dai lavoratori cc.dd. "stabilizzati" per il servizio prestato nel corso della legislatura precedente, alle dipendenze del gruppo "Il Popolo della Libertà all'ARS".

In particolare, si era verificato che i dipendenti avevano agito in sede monitoria nei confronti del vecchio Gruppo e di alcuni tra i deputati del "PDL verso il PPE"; avverso i decreti ingiuntivi, il nuovo PDL aveva proposto opposizione, ma il Tribunale ne aveva riconosciuto la legittimazione passiva, ritenendo che non si trattasse di due soggetti giuridici diversi. Il 30 dicembre 2013, forti delle pronunce giudiziali, i lavoratori procedevano a notificare un "atto di diffida e pagamento"; il Gruppo, trovandosi esposto a provvedimenti giudiziari esecutivi e "allo scopo di evitare un danno maggiore", decideva di addivenire ad una transazione, che veniva stipulata e sottoscritta lo stesso giorno della diffida (e successivamente ratificata il 23 gennaio 2014, attraverso la predisposizione di un ulteriore atto pressoché identico).

L'addebito della somma di € 67.273,25, a titolo di "altro TFR", troverebbe pertanto giustificazione nella transazione del 30 dicembre 2013 e nella successiva ratifica del 23 gennaio 2014. Pur trattandosi di obbligazioni originariamente facenti capo al vecchio gruppo "Il Popolo della libertà all'ARS" della XV legislatura, l'esborso sarebbe regolare in quanto, nel procedere alla transazione, il nuovo "PDL verso il PPE" avrebbe perseguito un interesse proprio ed attuale, consistente nella necessità di "evitare" il "danno maggiore" che sarebbe potuto derivare dalla "esecutività dei provvedimenti pronunciati dal Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro" (così nella memoria depositata all'adunanza del 18.6.2014, pag. 3).

La tesi non può essere condivisa.

I dipendenti hanno agito in sede monitoria nei confronti del gruppo "Il Popolo della libertà all'ARS" della XV legislatura e del suo legale rappresentante *pro - tempore* on. Innocenzo Leontini e, ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice civile, contro i deputati on. Antonino D'Asero, on. Marco Falcone, on. Vincenzo Vinciullo, on. Salvatore Pogliese, on. Francesco Scoma, on. Francesco Cascio ed on. Santi Formica.

Contro i decreti ingiuntivi, hanno proposto opposizione i singoli deputati; com'è ovvio, non ha invece agito il "Popolo della Libertà all'ARS", oramai disciolto con il termine della XV legislatura. I decreti sono così divenuti definitivi nei suoi confronti, ma non verso il "PDL verso il PPE", che costituisce un terzo estraneo alla controversia.


Ancora alla data del 23 gennaio 2014, giorno di ratifica della transazione del 30 dicembre 2013, non esisteva alcuna pronuncia giudiziale che, anche solo *per incidens*, confermasse la tesi della continuità tra i due Gruppi della XV e della XVI legislatura, ovvero la presunta responsabilità solidale del "PDL verso il PPE" ipotizzata nello "atto di diffida e pagamento" notificato dai lavoratori il 30 dicembre 2013.

L'analisi della sequenza temporale degli eventi smentisce, già di per sé, la tesi della necessità e/o dell'opportunità di procedere ad una transazione, al fine di "evitare" il "danno maggiore" che sarebbe potuto derivare dalla "esecutività dei provvedimenti pronunciati dal Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro" (così in memoria, pag. 3).

Alla data del 30 dicembre 2013, esisteva una sola pronuncia, che non si era affatto occupata della questione della continuità tra i due Gruppi in esame, ma della diversa problematica della legittimazione passiva dei deputati, ai sensi dell'articolo 38 del codice civile.

Invero, con l'ordinanza del 5 dicembre 2013, emessa nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo iscritto al n. 9269/13, il Giudice di prime cure aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata (non dal "PDL verso il PPE" ma) dai deputati raggiunti dal decreto ingiuntivo, sull'assunto che la loro legittimazione passiva sussistesse ai sensi dell'art. 38 del codice civile, "in considerazione dell'attività espletata in nome e per conto del Gruppo parlamentare, in qualità di deputati regionali del PDL, in relazione agli anni di maturazione del credito".

Contrariamente a quanto dedotto nel corso dell'adunanza e con la memoria del 18 giugno 2014, inoltre, il "PDL verso il PPE" non ha proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi, perché è evidente che non ne è mai stato il destinatario; anche in data successiva alla transazione, pertanto, non vi è alcuna pronuncia dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria che, *nella fase di cognizione*, ne riconosca la legittimazione passiva nel contenzioso instaurato dai lavoratori.



Le pronunce giudiziali riguardano invece la fase esecutiva e, come chiarito in precedenza, sono successive alla stipula della transazione.

In primo luogo, si tratta dell'ordinanza del 14 marzo 2014, emessa nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., iscritto al n. 1033/14 R.G. del Tribunale di Palermo.

Uno dei ricorrenti in sede monitoria, la sig.ra Gaetana Motta, ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1315/2013, dopo aver tentato senza successo di notificare il titolo al gruppo parlamentare "Il Popolo della Libertà all'ARS", oramai disciolto con la fine della XV legislatura, ha richiesto all'ufficiale giudiziario di rinotificare l'atto al "PDL verso il PPE", sostenendo che si trattasse dello stesso soggetto giuridico.

A seguito della notifica, il "PDL verso il PPE" ha proposto opposizione al precetto, contestando per l'appunto il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata (art. 615, comma 1°, c.p.c.).

Nell'ambito del giudizio di opposizione al precetto, il Giudice di prime cure ha rigettato l'istanza di sospensione all'esecuzione, sull'assunto che sarebbe applicabile in via analogica l'art. 2112 del codice civile, in forza della continuità "politica" tra "i gruppi parlamentari nel passaggio tra legislature".

La seconda ordinanza è stata emessa il 22 marzo 2014, nell'ambito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi iscritto al n. 1134/2014 R.G. Es., instaurato dall'on. D'Asero ai sensi dell'art. 617, comma 2°, c.p.c.

Anche in questo caso, è stata rigettata l'istanza di sospensione all'esecuzione, ma in forza di una pretesa continuità giuridica tra il vecchio "Popolo della Libertà all'ARS" e la nuova compagine della XVI legislatura, il "PDL verso il PPE".


Le due ordinanze riconoscono la legittimazione passiva del Gruppo della XVI legislatura, ma ai fini dei procedimenti di opposizione in sede esecutiva.

E' ovvio che, in quest'ambito, la legittimazione venga riconosciuta al "PDL verso il PPE", che costituisce per l'appunto il soggetto (irregolarmente) eseguito, che ha tutto l'interesse ad agire per contestare il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata (art. 615 c.p.c.) e a proseguire nei singoli atti di esecuzione sul patrimonio dell'on. D'Asero (art. 617 c.p.c.).

Pertanto, seppur nel più limitato ambito del processo esecutivo, l'orientamento dei due giudici di prime cure è stato ribaltato in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Le due ordinanze non sono state prodotte; la circostanza si desume però dall'atto di citazione ex art. 616 c.p.c. del 4 giugno 2014 (dove, a pag. 16, si dà atto della riforma dell'ordinanza emessa nell'ambito del giudizio ex art. 615 c.p.c.), nonché dal ricorso ex art. 616 c.p.c. sottoscritto in pari data (dove, a pagina 16, si deduce l'intervenuta riforma dell'ordinanza emessa nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.).

La transazione non è dunque basata sulle due ordinanze ex art. 615 ed ex art. 617 c.p.c., peraltro successive e oggetto di riforma in sede di reclamo, ma sull'ordinanza del 5 dicembre 2013, che si era occupata di tutt'altra questione. Di fatto, la transazione nasce dallo "atto di diffida e pagamento" del 30 dicembre 2013, dove i lavoratori sostengono in maniera del tutto apodittica la tesi della continuità tra i Gruppi della XV e della XVI legislatura e la conseguente estensione dell'efficacia del *dictum* giudiziale al "PDL verso il PPE", veicolando l'idea che i decreti ingiuntivi abbiano assunto "forza di giudicato" anche nei confronti di quest'ultimo, che invece rappresenta un terzo del tutto estraneo alla controversia.




In conclusione, è evidente come il Gruppo in considerazione abbia proceduto ad accollarsi i debiti del vecchio "Popolo della Libertà all'ARS" della XV legislatura, pagandoli con i fondi della XVI legislatura, senza perseguire alcun interesse proprio concreto e attuale.

La spesa non è regolare, giacché difetta *ictu oculi* il presupposto della sua riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo parlamentare (art. 1, comma 2° lett. a), del DPCM del 21 dicembre 2012).

Infatti, il TFR avrebbe dovuto trovare copertura nei fondi stanziati per la scorsa legislatura e assegnati al vecchio gruppo "Il Popolo della Libertà all'ARS"; nel corso dello svolgimento dei rapporti di lavoro, la Presidenza del Gruppo avrebbe dovuto provvedere ad accantonare le somme che andavano via via maturando, al fine di poterle correttamente corrispondere al termine della legislatura, o al momento dell'eventuale scioglimento anticipato del Gruppo. A conferma di ciò, si consideri che il TFR non solo è liquidato al termine della legislatura, ma è anche commisurato alla sua durata (o alla durata del gruppo parlamentare, qualora cessi di esistere in un periodo più breve).

Non è invece possibile che, con i fondi stanziati per la XVI legislatura, il "PDL verso il PPE" provveda ad assumersi le obbligazioni gravanti sul gruppo "Il Popolo della Libertà all'ARS", per una serie di ragioni.

In primo luogo, si tratta di due diversi e autonomi soggetti giuridici, come argomentato più diffusamente nella parte introduttiva della presente deliberazione.



In secondo luogo, come già rilevato dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 71/2014/FRG, dal punto n. 5 della voce entrate del rendiconto per il 2013 si evinceva chiaramente che non erano residuati fondi dagli esercizi precedenti per le spese di personale, sicché il pagamento avverrebbe con le somme ricevute dall'ARS per far fronte agli oneri della XVI legislatura, con un'inammissibile distrazione dei fondi. Se fossero residue somme sufficienti dalla gestione della XV legislatura, il versamento del vecchio TFR ad opera del nuovo "PDL verso il PPE" avrebbe potuto costituire una mera attività solutoria; in un'ipotesi del genere, poiché il Gruppo si sarebbe limitato a versare le somme ritualmente accantonate nel corso della XV legislatura e derivanti dai fondi stanziati all'epoca per coprire le spese di personale, il pagamento avrebbe potuto trovare un'adeguata *ratio* giustificativa. Di contro, poiché è evidente come il pagamento sia avvenuto con i fondi della XVI legislatura, non si tratta di una mera attività solutoria, ma dell'adempimento spontaneo da parte del nuovo "PDL verso il PPE" di obbligazioni facenti capo al gruppo "Il Popolo della Libertà all'ARS" della XV legislatura e, ricorrendone i presupposti, a coloro che avevano agito in suo nome e per suo conto, ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice civile.

Ne consegue che è irregolare il pagamento della somma di € 67.273,25, ricompresa nell'ambito della voce n. 1 delle uscite e qualificata come "altro TFR".

§ 6. Conclusioni.

In conclusione, la Sezione dichiara l'irregolarità della spesa di € 67.273,25, di cui alla voce n. 1 del rendiconto.

Per la parte restante, la Sezione dichiara regolare il rendiconto del gruppo parlamentare "PDL verso il PPE" per l'esercizio 2014 (periodo 1 gennaio - 17 aprile 2014).



Il seguente prospetto evidenzia la complessiva gestione finanziaria risultante dal rendiconto.



GRUPPO PARLAMENTARE PDL VERSO IL PPE - ESERCIZIO 2014 (1/1 - 17/4/2014)					
	VOCI USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2013	SPESE RENDICONT.	%	SPESE AMMESSE	SPESE ESCLUSE
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	138.796,00	43,84	71.522,75	67.273,25
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	166.287,00	52,52	166.287,00	-
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo		-		
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo		-		
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	585,00	0,18	585,00	
6	incarichi	3.723,00	1,18	3.723,00	
7	Spese postali e telegrafiche		-		
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	1.969,00	0,62	1.969,00	
9	Spese di cancelleria e stampati	657,00	0,21	657,00	
10	stampa	2.074,00	0,66	2.074,00	
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	722,00	0,23	722,00	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	304,00	0,10	304,00	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo		-		
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio		-		
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)		-		
16	Altre spese	1.495,00	0,47	1.495,00	
	TOTALE	316.612,00	100	249.338,75	67.273,25

IL RELATORE

(Giuseppe di Pietro)

IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)



Depositato in segreteria il **24 LUG. 2014**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)



GRUPPO PARLAMENTARE PDL VERSO IL PPE

RENDICONTO DAL 01/01/2014 AL 17/04/2014

ENTRATE DISPONIBILI NELL' ESERCIZIO:

1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento	€ 39.084,00	
2) Fondi trasferiti per spese di personale	€ 151.297,00	
3) Altre entrate	€ 2.501,00	
4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	€ 68.488,00	
5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	€ 92.720,00	
TOTALE ENTRATE		€ 354.090,00

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO:

1) Spese per il personale sostenute dal gruppo	€ 138.796,00
2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	€ 166.287,00
3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale di gruppo	
4) Spese per acquisto buoni pasto del personale di gruppo	
5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	€ 585,00
6) Spese consulenze, studi e incarichi	€ 3.723,00
7) Spese postali e telegrafiche	
8) Spese telefoniche e di trasmissione dati	€ 1.969,00
9) Spese di cancelleria e stampati	€ 657,00
10) Spese per duplicazione e stampa	€ 2.074,00

11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	€ 722,00
12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	€ 304,00
13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16) Altre spese	€ 1.495,00
TOTALE USCITE	€ 316.612,00

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO:


FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 68.488,00
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	€ 92.720,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	€ 354.090,00
USCITE pagate nell'esercizio	€ 316.612,00
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 7.488,00
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	€ 29.990,00

Il presente rendiconto annuale 2013 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero la situazione economico-finanziaria del Gruppo Parlamentare così come scaturisce dalle scritture contabili.

Tutte le entrate e le uscite sono giustificate da idonea documentazione contabile i cui originali sono depositati presso le sede del Gruppo Parlamentare.

Tutti i pagamenti risultano effettuati nel rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il presidente del gruppo



VISTO

Palermo, li. 4. Luglio 2014

IL PRESIDENTE

